

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER "ATTIVITÀ DI RILIEVO DELLE FITOCENOSI ALPINE E LORO VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL TERZO CONCORSO PRATI DA SFALCIO 2018" DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO DELL'ADAMELLO

(art. 2222 Codice Civile)

Premesso che

- con Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell'Adamello n° 16 in data 12/02/2018 è stato approvato il progetto/programma della terza edizione (2018) del concorso "Prati da sfalcio", in esecuzione di quanto disposto nella relazione del Settore Parco Adamello e Tutela Ambientale del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 dell'Ente (punto "1/g - valorizzazione del paesaggio agrario alpino - terzo concorso prati da sfalcio");
- per l'esecuzione di tale progetto è prevista la ripetizione dell'iniziativa attivata in via sperimentale nel corso del 2016 e replicata nel corso dell'anno 2017, premiando i prati da sfalcio di versante che dimostrano una gestione equilibrata dal punto di vista ecologico e agronomico, all'interno della rete di aree protette camune denominata Rete Natura di Valle Camonica;
- al fine di supportare la Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell'Adamello nello svolgimento delle azioni previste per il concorso suddetto ed in particolare per il rilievo delle fitocenosi in campo e per la analisi critica del modello di valutazione adottato è stato emesso un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione autonoma occasionale, approvato con Determinazione dell'Ente n° 122 in data 17.04.2018;
- con Determinazione n° ____ in data ____ / ____ / ____ l'incarico è stato conferito al sig./sig.ra _____

TRA

La Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno – Piazza Tassara, n. 3 – C.F./P. IVA 01766100984, rappresentata dal Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale, domiciliato per la carica in Breno – Piazza Tassara, n. 3, da una parte,

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
il ____ / ____ / ____ residente in _____ C.F. _____, prestatore d'opera,
dall'altra

SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COSI' DISCIPLINATO

Art. 1

La Comunità Montana di Valle Camonica in qualità di committente, conferisce incarico al/alla Sig./Sig.ra _____, in qualità di collaboratore, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto **"RILIEVO DELLE FITOCENOSI ALPINE E LORO VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL TERZO CONCORSO PRATI DA SFALCIO - 2018"**.

Art. 2

Il collaboratore si impegna a svolgere le azioni indicate all'art. 1 in forma di collaborazione occasionale, che si concretizza nell'espletamento di obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto a posizioni dirigenziali e organi istituzionali dell'Ente che potranno al massimo fornire indicazioni di massima, con il solo obbligo di concludere le elaborazioni previste entro la data del 15 SETTEMBRE 2018.

I criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta dal committente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito.

Le parti riconoscono che l'incarico di cui al presente Disciplinare si configura unicamente quale incarico di collaborazione occasionale e pertanto il/la Sig./Sig.ra _____ dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Il/La Sig./Sig.ra _____ garantisce che le attività oggetto della prestazione saranno ben condotte sotto la sua piena responsabilità.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività, a richiesta, verranno forniti al collaboratore dati e documenti già prodotti nell'ambito del progetto di che trattasi o comunque disponibili presso gli uffici dell'ente.

Il collaboratore può svolgere la propria attività relativa all'incarico in questione presso la sede dell'Ufficio Parco Adamello e Tutela Ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica e con i mezzi messi a disposizione dall'Ente, in regime di totale ed assoluta autonomia rispetto agli orari.

Il collaboratore avrà accesso alle altre strutture dell'Ente secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi previsti.

Art. 3

Gli elaborati prodotti dall'incaricato in esito alla collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno di proprietà esclusiva della Comunità Montana di Valle Camonica e non potranno essere utilizzati e/o divulgati e diffusi senza autorizzazione espressa da parte del medesimo Ente.

Tutti i documenti prodotti dal collaboratore nel corso dell'espletamento della collaborazione dovranno essere consegnati in formato elettronico.

Art. 4

Il collaboratore si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il collaboratore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione occasionale e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 5

La collaborazione ha decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico di collaborazione e si concluderà inderogabilmente il 15 Settembre 2018 con la consegna degli elaborati prodotti.

Art. 6

Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione da eseguire e non al tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) comprensivo della ritenuta d'acconto

e al lordo degli eventuali oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di spese generali e di qualsiasi onere accessorio. **Eventuali spese per trasferimenti saranno soggette a rimborsi secondo la normativa in vigore per i dipendenti pubblici.**

Tale somma verrà corrisposta in soluzione unica al termine della collaborazione. I pagamenti saranno effettuati verso presentazione da parte del/della Sig./Sig.ra _____ di apposita notula, che sarà onorata a termini di legge, fatti salvi eventuali ritardi causati da forza maggiore.

Art. 7

La Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata. Il/La Sig./Sig.ra _____ potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui la Comunità Montana si dovesse avvalere della presente disposizione, corrisponderà al/alla Sig./Sig.ra _____ un compenso commisurato alla quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle parti.

Art. 8

Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il presente contratto darà facoltà alla Comunità Montana di risolvere il rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o danno.

Art. 9

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss. mm. ed ii., i dati personali richiesti al/alla Sig./Sig.ra _____ in relazione al rapporto di collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività della Comunità Montana.

Art. 10

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il collaboratore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente Disciplinare dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane SpA e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 C.C. laddove la Comunità Montana ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA

Art. 11

Il collaboratore si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, che si consegna in copia all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Disciplinare è

competente il Foro di Brescia.

Art. 13

Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono a totale carico del soggetto contraente.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e negli atti in esso richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto

Breno, li _____

PER

LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCO ADAMELLO

E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Dario Furlanetto

IL COLLABORATORE